

## I risvolti giuridici

*Io pago tutto. / Non c'è peccato / che io non abbia finora / debitamente scontato. / Ho un animo vitale / che vuole, contrariamente / al Diavolo di Goethe / vuole il Bene e fa il Male. (Vincenzo Cardarelli)*

**I**l convegno organizzato dalla SUPSI sotto la regia di Samuele Vorpe sulle conseguenze del coronavirus ha affrontato gli aspetti giuridici con gli avvocati Flavio Amadò, che ha relazionato sul tema degli accantonamenti per le imprese, e Giovanni Molo, che ha illustrato le tematiche del lavoro ridotto, l'ottenimento dei crediti, la prassi sul pagamento delle pigioni commerciali e sulla questione della copertura assicurativa per le epidemie che, secondo alcuni, non si estenderebbe alle pandemie. Vediamo in ordine. Il problema degli accantonamenti riguarda il bilancio commerciale: a quale fare riferimento? A quello del 2019, se il problema è sorto allora? O nel 2020? Il consenso internazionale è per il 2020. Poi ci sono gli accantonamenti specifici alle varie legislazioni, secondo le norme locali. In Svizzera si aggiungono anche le misure volte a garantire durevolmente la prosperità dell'impresa, oltre agli accantonamenti in senso stretto. Sempre in Svizzera, la FINMA, autorità di controllo dei mercati, ha preso misure per rafforzare il bilancio delle imprese e consente di riesaminare e dilazionare i piani di distribuzione dei dividendi. Poi c'è il bilancio fiscale: alcuni Cantoni in Svizzera consentono una deduzione per esempio degli utili per le imposte cantonali e comunali al 50% se-



condo un massimale che va fino a 500 mila franchi o 1 milione, mentre altri non seguono tale prassi. Giovanni Molo ha poi affrontato altri problemi inerenti l'obiettivo del mantenimento di un cuscinetto sufficiente di liquidità per le PMI. Il meccanismo del lavoro ridotto per prevenire la disoccupazione di lunga durata è esteso da trenta giorni a sei mesi. In ogni modo non si può abbinare il lavoro ridotto con una procedura di licenziamento. Se c'è disdetta di lavoro, non si ha possibilità di accesso ai benefici. Per il credito con la garanzia statale, le banche che rilasciano il contante non fanno supervisione, quindi la responsabilità di conformità dei criteri in esame è solo delle imprese, che devono rispettarne i vincoli, mentre anche la liquidità ottenuta andrà utilizzata per ovviare a carenza di liquidi e non per una distribuzione di utili agli azionisti o effettuare investimenti. Un altro problema da vagliare riguarda i crediti commerciali. L'associazione degli inquilini

suggerisce infatti l'esonero, mentre quella dei locatari afferma che non c'è impossibilità né difetto da parte dei proprietari. In effetti, se è vietato il flusso per il *lockdown*, c'è impossibilità pratica di utilizzazione dei locali e dunque regna l'incertezza a riguardo. Che clienti possono trovare ristoranti o locali per servizi aperti al pubblico? È dunque in corso una diatriba giuridica e comunque è già stato allungato il periodo di mora per la disdetta del contratto: da 30 giorni a sei mesi. L'invito delle autorità, in attesa di una decisione giuridica in merito, è di arrivare per il momento a una negoziazione consensuale. Infine, vi è il tema delle assicurazioni. Per coloro che sono sotto copertura assicurativa, appare chiaro che la pandemia è una epidemia (alcuni sostenevano il contrario) e dunque vi è copertura, a meno che non sia espressamente citata l'eccezione della stessa al fine del rimborso. In questo caso, anche se inserito nelle norme generali, resta poco da fare. (CBP)